



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 3537/I/CPGT

Delibera n. 618/2024

Il Consiglio nella seduta del 16.04.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.I. ROMANO;

richiamata la delibera consiliare n. 250 del 13/02/2024 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 20/02/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di n. 3 giudici tributari **presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, è stata acquisita l'unica richiesta di applicazione del seguente candidato:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
MANCINI Adelmo	GT	CGT di II grado del Lazio	1417	GT

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminata l'istanza trasmessa dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, corredata:

- A) dalle dichiarazioni del candidato previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative al previsto nulla osta del Presidente di Corte;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

rilevato che dalle istanze prodotte dai candidati e dai relativi nulla osta rilasciati dai Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia risulta che il **dott. Adelmo MANCINI** non ha dato disponibilità agli interPELLI per applicazioni interne disposti negli ultimi sei mesi presso la Corte di appartenenza;

considerato che gli interPELLI vengono indetti nel precipuo interesse delle Corti richiedenti e che, nella specie, in caso di esclusione dalle valutazioni del candidato sopra indicato, non verrebbe coperto alcun posto di Giudice a fronte dei tre oggetto di applicazione, in deroga a quanto stabilito dalla Risoluzione n. 7/2015, il **dott. Adelmo MANCINI** possa essere ammesso alle valutazioni nella presente procedura;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi **inferiore a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, viene applicato il dott. **Adelmo MANCINI**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, a decorrere dal 29/04/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, del componente di seguito indicato e per la carica specificata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
MANCINI Adelmo	GT	CGT di II grado del Lazio

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza;**

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL VICE PRESIDENTE

Firmatario1